



Circolare n.6 del 13 marzo 2017

Il Bilancio d'esercizio 2016: novità civilistiche e fiscali

Indice

1. Premessa	1
2. Principi di redazione	2
3. Bilancio in forma ordinaria	3
3.1. Stato patrimoniale	3
3.2. Conti d'ordine	5
3.3. Conto economico	6
3.4. Nota integrativa	8
4. Bilancio abbreviato	9
5. Bilancio delle micro imprese	13
6. Novità normative e comparabilità dei bilanci	13
7. Criteri di valutazione	15
7.1. Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	16
7.2. Avviamento	17
7.3. Strumenti finanziari derivati	17
7.4. Partecipazioni in imprese controllate e collegate	18
7.5. Costo ammortizzato di passività, titoli di debito e crediti	18
7.6. Attività e passività in valuta estera	19
7.7. Iscrizione a un valore costante	19
8. Rendiconto finanziario	19
9. Relazione sulla gestione	20
10. Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti	20
11. Effetti fiscali delle novità civilistiche	20
12. Novità tributarie incidenti sulla redazione del bilancio d'esercizio 2016	23

1. Premessa

L'art. 6 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha introdotto diverse novità normative applicabili dal bilancio dell'esercizio iniziato dal 1° gennaio 2016, riguardanti principalmente i seguenti aspetti:

- i principi di redazione;
- il bilancio in forma ordinaria (stato patrimoniale, conti d'ordine, conto economico e nota integrativa);

- il bilancio abbreviato e quello per la micro-impresa;
- i criteri di valutazione;
- il rendiconto finanziario¹;
- la relazione sulla gestione e quella del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'art. 13-*bis* del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella L. 19/2017, ha, poi, disciplinato gli effetti fiscali delle suddette novità civilistiche, disponendo l'applicazione del c.d. "principio di derivazione rafforzata".

2. Principi di redazione

L'art 6, co. 1, del D.Lgs. n. 139/2015 ha sostituito il **co. 3 dell'art. 2357-ter c.c.**, stabilendo che "*L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo*": in altri termini, come desumibile dal nuovo co. 7 dell'art. 2424-*bis* c.c., le azioni proprie acquistate non possono più essere contabilizzate nell'attivo patrimoniale. L'art. 6, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 139/2015 ha **integrato l'art. 2423 c.c., inserendo il co. 3-bis**, secondo cui "*Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia **effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta**. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione*".

L'art. 2423-bis, co. 1, n. 1-bis), c.c. – così come novellato dall'art. 6, co. 3, lett. b), del D.Lgs. n. 139/2015 – stabilisce che "*la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto*". Tale principio **non opera**, tuttavia, nel caso della **locazione finanziaria**, ovvero il contratto con cui la società di *leasing* mette a disposizione dell'utilizzatore un bene, per un determinato periodo e con riconoscimento del diritto di riscatto, a fronte di un corrispettivo periodico (canone). L'applicazione del **metodo patrimoniale di contabilizzazione** attribuisce, pertanto, rilevanza alla forma giuridica del contratto: il costo del **bene concesso in leasing** rimane iscritto nello **stato patrimoniale delle società di locazione finanziaria**, in virtù del titolo di proprietà, che effettua altresì il processo di ammortamento, ed imputa a conto economico i canoni di *leasing* di competenza. Conseguentemente, nel **bilancio dell'utilizzatore** sono iscritti, a **conto economico**, i **canoni maturati nell'esercizio**, sino alla scadenza del contratto: il bene in *leasing* potrà, quindi, essere iscritto nell'**attivo patrimoniale dell'utilizzatore** soltanto dopo l'**esercizio del diritto di riscatto**, per un importo pari al costo dallo stesso sostenuto.

Diversamente, il **metodo finanziario** – previsto dai principi contabili internazionali – privilegia il "**principio della prevalenza della sostanza sulla forma**", ovvero considera il *leasing* come una

¹ Per approfondimenti si rimanda alla precedente circolare n. 5 del 6 marzo 2017 "Il rendiconto finanziario nel Codice Civile".

normale operazione di acquisto con finanziamento: il bene viene, quindi, iscritto nello **stato patrimoniale dell'utilizzatore**, a un costo storico pari a quello originario di acquisto (con contropartita il debito, in linea capitale, verso la società di locazione finanziaria), e ammortizzato in funzione della propria vita utile. Con l'effetto che la **società di leasing** iscrive nell'attivo dello stato patrimoniale il **credito verso l'utilizzatore** e imputa a **conto economico i soli oneri finanziari** impliciti nei canoni di *leasing* maturati.

3. Bilancio in forma ordinaria

Il progetto di bilancio, redatto a norma dell'art. 2423, co. 1, c.c., è formato dallo **stato patrimoniale**, dal **conto economico**, dalla **nota integrativa** e dal **rendiconto finanziario**, e deve essere corredato dalla **relazione sulla gestione** (art. 2428 c.c.), salvo che ricorrano le **ipotesi di esonero** previste dall'art. 2435-*bis*, co. 7, c.c. – nel caso di redazione del **bilancio d'esercizio in forma abbreviata** – e dall'art. 2435-*ter*, co. 2, ultimo periodo, c.c. per le **micro-imprese**.

3.1. Stato patrimoniale

Le principali modifiche apportate all'art. 2424 c.c. riguardano le seguenti tematiche:

- il divieto di capitalizzazione dei **costi di ricerca e pubblicità**;
- l'iscrizione degli **strumenti finanziari derivati** (nell'attivo, se il *fair value* è positivo, altrimenti tra i fondi per rischi e oneri, con rilevazione delle variazioni a patrimonio netto, salvo che sussistano i presupposti per l'imputazione a conto economico);
- l'esclusiva rappresentazione a patrimonio netto delle operazioni relative alle **azioni proprie**;
- l'esposizione dei rapporti partecipativi, nonché di credito e debito, con **imprese soggette al controllo della controllante**.

Nel prospetto che segue è riportato il nuovo schema di stato patrimoniale, con evidenziate **in grassetto le voci interessate dall'intervento del D.Lgs. n. 139/2015**.

STATO PATRIMONIALE (ART. 2424 C.C.)	
Attivo	Passivo
A) CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti con separata indicazione della parte già richiamata	A) PATRIMONIO NETTO:
B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:	I) Capitale;
I) <i>Immobilizzazioni immateriali</i> :	II) Riserva da soprapprezzo delle azioni;
1) Costi di impianto e di ampliamento;	III) Riserve di rivalutazione;
2) Costi di sviluppo;	IV) Riserva legale;
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno;	V) Riserve statutarie;
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	VI) Altre riserve, distintamente indicate
	VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
	VIII) Utili (perdite) portati a nuovo;

<p>5) Avviamento;</p> <p>6) Immobilizzazioni in corso e acconti;</p> <p>7) Altre</p> <p>Totale.....</p> <p>II) <i>Immobilizzazioni materiali</i>:</p> <p>1) Terreni e fabbricati;</p> <p>2) Impianti e macchinari;</p> <p>3) Attrezzature industriali e commerciali;</p> <p>4) Altri beni;</p> <p>5) Immobilizzazioni in corso e acconti.</p> <p>Totale.....</p> <p>III) <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</p> <p>1) partecipazioni in:</p> <p>a) imprese controllate;</p> <p>b) imprese collegate;</p> <p>c) imprese controllanti;</p> <p>d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</p> <p>d-bis) altre imprese;</p> <p>2) crediti:</p> <p>a) verso imprese controllate;</p> <p>b) verso imprese collegate;</p> <p>c) verso imprese controllanti;</p> <p>d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</p> <p>d-bis) verso altri;</p> <p>3) altri titoli;</p> <p>4) strumenti finanziari derivati attivi.</p> <p>Totale.....</p> <p>Totale Immobilizzazioni (B).....</p> <p>C) ATTIVO CIRCOLANTE</p> <p>I) <i>Rimanenze</i>:</p> <p>1) materie prime, sussidiarie e di consumo;</p> <p>2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;</p> <p>3) lavori in corso su ordinazione;</p> <p>4) prodotti finiti e merci;</p> <p>5) acconti.</p> <p>Totale.....</p> <p>II) <i>Crediti</i>, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p>	<p>IX) Utile (perdita) dell'esercizio;</p> <p>X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.</p> <p>Totale.....</p> <p>B) FONDI PER RISCHI E ONERI:</p> <p>1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;</p> <p>2) Per imposte, anche differite;</p> <p>3) Strumenti finanziari derivati passivi;</p> <p>4) Altri.</p> <p>Totale.....</p> <p>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.</p> <p>D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <p>1) obbligazioni;</p> <p>2) obbligazioni convertibili;</p> <p>3) debiti verso soci per finanziamenti;</p> <p>4) debiti verso banche;</p> <p>5) debiti verso altri finanziatori;</p> <p>6) acconti;</p> <p>7) debiti verso fornitori;</p> <p>8) debiti rappresentati da titoli di credito;</p> <p>9) debiti verso imprese controllate;</p> <p>10) debiti verso imprese collegate;</p> <p>11) debiti verso controllanti;</p> <p>11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</p> <p>12) debiti tributari;</p> <p>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;</p> <p>14) altri debiti.</p> <p>Totale.....</p> <p>E) RATEI E RISCONTI.</p>
---	---

<p>1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri. Totale.....</p> <p>III) <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</i> 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) strumenti finanziari derivati attivi; 6) altri titoli. Totale.....</p> <p>IV) <i>Disponibilità liquide:</i> 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) denaro e valori in cassa. Totale.....</p> <p>Totale attivo circolante (C)</p> <p>D) RATEI E RISCOINTI.</p>	
---	--

3.2. Conti d'ordine

L'art. 6, co. 4, lett. n), del D.Lgs. n. 139/2015 ha abrogato il co. 3 dell'art. 2423-bis c.c., secondo cui *"in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine"*. Questa soppressione ha effetto a partire **dal bilancio il cui esercizio è iniziato il 1° gennaio 2016**, ai sensi del successivo art. 12, co. 1, del medesimo Decreto.

L'informativa riguardante i conti d'ordine deve essere, invece, riportata nella nota integrativa del bilancio dell'esercizio, ai sensi dell'**art. 2427, co. 1, n. 9), c.c.**, così come riformulato dall'art. 6, co. 9, lett. c), del D.Lgs. n. 139/2015. La novellata disposizione stabilisce, infatti, che la **nota integrativa** deve esporre,

tra l'altro, le seguenti informazioni: l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché quelli assunti nei confronti di imprese controllate e collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime. Sul punto, si osservi che la **previgente versione della disposizione** richiedeva, invece, la precisazione degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e delle "notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine la cui conoscenza sia **utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società**, specificando quelli relativi ad imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime".

La suddetta informativa in nota integrativa non riguarda, però, tutti i bilanci d'esercizio, ma soltanto quelli predisposti in forma ordinaria – soggetti anche all'obbligo di redazione della relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.) e del rendiconto finanziario (art. 2425-ter c.c.) – oppure abbreviata (art. 2435-bis c.c.). Tale adempimento non è, invece, prospettabile per le **micro-imprese** di cui all'art. 2435-ter c.c., in quanto esonerate dalla redazione della nota integrativa, a condizione che, **in calce allo stato patrimoniale**, risultino, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 2427, co. 1, n. 9), del codice civile. In altri termini, la micro-impresa può avvalersi della facoltà di non redigere la nota integrativa se **espone i conti d'ordine in fondo allo stato patrimoniale**: in caso contrario, è tenuta alla compilazione della nota integrativa.

3.3. Conto Economico

L'art. 2425 c.c., così come modificato dall'art. 6, co. 6, del D.Lgs. n. 139/2015, stabilisce che il conto economico deve essere **obbligatoriamente** redatto secondo il seguente **schema** (in **grassetto** sono riportate le **variazioni** rispetto alla disciplina previgente, adottata sino al bilancio 2015, che prevedeva l'**area straordinaria del conto economico**, ora **abrogata**, ma non la distinta indicazione dei **proventi finanziari verso imprese soggetto al controllo della controllante**, nonché della rivalutazione o svalutazione degli strumenti finanziari derivati).

CONTO ECONOMICO (ART. 2425 C.C.)	
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE:
	1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
	2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
	3) variazioni di lavori in corso su ordinazione;
	4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
	5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
	Totale.....
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE:
	6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
	7) per servizi;
	8) per godimento beni di terzi;
	9) per il personale:

- a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
- a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Totale.....

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate **e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;**
- 16) altri proventi finanziari:
- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle da imprese controllate e collegate, di quelle da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;**
 - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
 - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) proventi diversi da precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti **e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;**
- 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
- 17-*bis*) utili e perdite su cambi.

Totale (15+16-17±17-*bis*).....

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE:

- 18) rivalutazioni:
- a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) **di strumenti finanziari derivati.**
- 19) svalutazioni:
- a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) **di strumenti finanziari derivati.**

Totale (18-19).....

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate;

21) Utile (perdita) d'esercizio.

3.4. Nota integrativa

L'art. 6, co. 9, del D.Lgs. n. 139/2015 ha modificato la disciplina della nota integrativa, anche alla luce delle variazioni apportate agli schemi di stato patrimoniale e conto economico, nei seguenti termini:

- l'informativa di cui all'art. 2427, co. 1, n. 3), c.c. non è più richiesta per la composizione dei **costi di ricerca e pubblicità**, rimanendo, quindi, circoscritta agli oneri di sviluppo, impianto e ampliamento;
- è stata **soppresso il requisito dell'ammontare apprezzabile**, ai fini dell'obbligo di indicazione della composizione delle voci "ratei e risconti attivi", "ratei e risconti passivi" e altri fondi dello stato patrimoniale (art. 2427, co. 1, n. 7), c.c.);
- è stato riformulato l'art. 2427, co. 1, n. 9), c.c., secondo cui nella nota integrativa deve essere indicato *"l'importo complessivo degli **impegni**, delle **garanzie** e delle **passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati"*;
- è stato **eliminato il presupposto della significatività** per l'esposizione della **ripartizione dei ricavi** delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività ed aree geografiche (art. 2427, co. 1, n. 10), c.c.);
- è stato introdotto l'obbligo di precisare l'importo e la natura dei **singoli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali** (art. 2427, co. 1, n. 13), c.c.);
- l'informativa prevista dall'art. 2427, co. 1, n. 16), c.c. è stata integrata, stabilendo che deve essere riportato *"l'ammontare dei **compensi**, delle **anticipazioni** e dei **crediti** concessi agli **amministratori** e ai **sindaci**, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria"*;
- l'art. 2427, co. 1, n. 18), c.c. è stato integrato con l'aggiunta del riferimento a **warrants** e **opzioni**, con l'effetto che è necessario indicare, ove presenti *"le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono"*;
- l'obbligo dell'informativa sulle **operazioni con parti correlate** non è più subordinata al requisito della loro **rilevanza**. Conseguentemente, nella nota integrativa devono essere segnalate le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse **non siano state**

concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società (art. 2427, co. 1, n. 22-*bis*), c.c.);

- sono state introdotte alcune **ulteriori informazioni obbligatorie**, riguardanti *“la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”* (art. 2427, co. 1, n. 22-*quater*), c.c.) e *“la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite”* (art. 2427, co. 1, n. 22-*septies*), c.c.). Per le imprese appartenenti ad un gruppo, è altresì previsto il dovere di indicare *“il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato”* (art. 2427, co. 1, n. 22-*quinquies*), c.c.): deve, inoltre, essere menzionato *“il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato”* (art. 2427, co. 1, n. 22-*sexies*), c.c.).

È stato altresì sostituito il **co. 2 dell’art. 2427 c.c.**, stabilendo che *“Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico”*.

L’art. 6, co. 10, del D.Lgs. n. 139/2015 ha pure modificato l’**art. 2427-*bis*, co. 1, n. 1), c.c.**, riguardante le informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari, disponendo che nella nota integrativa sono indicati, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro *fair value*;

b) le informazioni sulla loro entità e natura, compresi i termini e le **condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri**;

b-*bis*) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il *fair value* non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

b-*ter*) le **variazioni di valore** iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

b-*quater*) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell’esercizio.

Sono stati, inoltre, **abrogati i successivi co. 2, 3 e 4 dell’art. 2427-*bis* del codice civile.**

4. Bilancio abbreviato

L’art. 6, co. 12, del D.Lgs. n. 139/2015 ha modificato l’**art. 2435-*bis* c.c.** abrogando al co. 2 l’obbligo di detrarre dalle **voci delle immobilizzazioni immateriali e materiali**, in forma esplicita, gli ammortamenti e le svalutazioni. È stata, inoltre, inserita la precisazione che la società che redige il bilancio in forma abbreviata è **esonerata dalla predisposizione del rendiconto finanziario.**

Per quanto, concerne, invece il **conto economico abbreviato** (art. 2435-*bis*, co. 3, c.c.), è stato introdotto il riferimento alle nuove voci D.18.d) e D.19.d), riguardanti le **rivalutazioni e le svalutazioni di strumenti finanziari derivati**, che possono, quindi, essere accorpate con le altre voci afferenti le rettifiche di valore di attività finanziarie. L'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico di cui all'art. 2425 c.c. ha, inoltre, comportato la **soppressione del co. 4 dell'art. 2435-*bis* c.c.**, che disciplinava l'esposizione delle voci E.20) ed E.21), ora abrogate.

È stato altresì **sostituito il co. 5 dell'art. 2435-*bis* c.c.**, secondo cui – ferme restando le indicazioni richieste dagli artt. 2423, co. 3-5, 2423-*ter*, co. 2 e 5, 2424, co. 2, e 2426, co. 1, n. 4) e 6), c.c. – la nota integrativa abbreviata deve riportare le seguenti informazioni:

- i **criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio**, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427, co. 1, n. 1), c.c.);
- i **movimenti delle immobilizzazioni**, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, co. 1, n. 2), c.c.);
- l'ammontare dei **debiti di durata residua superiore a cinque anni** e dei **debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali**, con specifica indicazione della natura delle garanzie e senza necessità della ripartizione secondo le aree geografiche (art. 2427, co. 1, n. 6), c.c.);
- l'ammontare degli **oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale**, distintamente per ogni voce (art. 2427, co. 1, n. 8), c.c.);
- l'importo complessivo degli **impegni**, delle **garanzie** e delle **passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché quelli assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati (art. 2427, co. 1, n. 9), c.c.);
- l'importo e la natura dei **singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali** (art. 2427, co. 1, n. 13), c.c.);
- il **numero medio dei dipendenti** (art. 2427, co. 1, n. 15), c.c.), essendo comunque possibile omettere la ripartizione per categoria;
- l'ammontare dei **compensi**, delle anticipazioni e dei **crediti** concessi agli **amministratori** e ai **sindaci**, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria (art. 2427, co. 1, n. 16), c.c.);

- le **operazioni realizzate con parti correlate**, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse **non siano state concluse a normali condizioni di mercato**. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società (art. 2427, co. 1, n. 22-*bis*), c.c.). Rimane, in ogni caso, fermo che tale informativa può essere **limitata alle operazioni** realizzate, anche soltanto indirettamente, con i **principali soci** e a quelle con i **membri degli organi di amministrazione e controllo**, nonché con le imprese partecipate dalla società (art. 2435-*bis*, co. 6), c.c.);
- la natura e l'obiettivo economico di **accordi non risultanti dallo stato patrimoniale** – con possibilità di omettere l'indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico – a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società (art. 2427, co. 1, n. 22-*ter*), c.c.);
- la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei **fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio** (art. 2427, co. 1, n. 22-*quater*), c.c.);
- il nome e la sede legale dell'impresa che redige il **bilancio consolidato** dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata (art. 2427, co. 1, n. 22-*sexies*), c.c.), essendo possibile omettere l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
- l'informativa riguardante gli strumenti finanziari derivati (art. 2427-*bis*, co. 1, n. 1), c.c.).

Notizie e dati che possono essere omessi

Nella nota integrativa abbreviata non è, pertanto, richiesta l'indicazione delle seguenti informazioni (salvo che si renda comunque necessaria, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2423, co. 3, c.c.):

- la composizione delle voci "**costi di impianto e di ampliamento**" e "**costi di sviluppo**", nonché le ragioni della iscrizione e i rispettivi criteri di ammortamento (art. 2427, co. 1, n. 3), c.c.);
- la misura e le motivazioni delle **riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali** (art. 2427, co. 1, n. 3-*bis*), c.c.);
- le **variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo**; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni (art. 2427, co. 1, n. 4), c.c.);
- l'**elenco delle partecipazioni**, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, **in imprese controllate e collegate** (art. 2427, co. 1, n. 5), c.c.);
- l'ammontare dei **crediti di durata residua superiore a cinque anni** (art. 2427, co. 1, n. 6), c.c.);

- gli eventuali **effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari** verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, co. 1, n. 6-*bis*), c.c.);
- l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine (art. 2427, co. 1, n. 6-*ter*), c.c.);
- la composizione delle voci "**ratei e risconti attivi**", "**ratei e risconti passivi**", "**altre riserve**" e "**altri fondi**" dello stato patrimoniale (art. 2427, co. 1, n. 7), c.c.);
- l'analitica indicazione delle **voci di patrimonio netto**, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, co. 1, n. 7-*bis*), c.c.);
- la **ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni** secondo categorie di attività ed aree geografiche (art. 2427, co. 1, n. 10), c.c.);
- l'ammontare dei **proventi da partecipazioni**, indicati alla voce C.15) del conto economico, **diversi dai dividendi** (art. 2427, co. 1, n. 11), c.c.);
- la suddivisione degli **interessi e altri oneri finanziari**, rappresentati nella voce C.17) del conto economico, relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri (art. 2427, co. 1, n. 12), c.c.);
- il prospetto relativo alla **imposte anticipate e differite** (art. 2427, co. 1, n. 14), c.c.);
- l'importo totale dei corrispettivi spettanti al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (art. 2427, co. 1, n. 16-*bis*), c.c.);
- il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di **azioni della società** e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio (art. 2427, co. 1, n. 17), c.c.);
- le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i *warrants*, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono (art. 2427, co. 1, n. 18), c.c.);
- il numero e le caratteristiche degli altri **strumenti finanziari** emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative (art. 2427, co. 1, n. 19), c.c.);
- i **finanziamenti effettuati dai soci alla società**, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori (art. 2427, co. 1, n. 19-*bis*), c.c.);
- le **operazioni di locazione finanziaria** (art. 2427, co. 1, n. 22), c.c.). Sul punto, stante la rilevanza della corrispondente informativa, potrebbe risultare comunque opportuno – anche alla luce di quanto previsto dall'art. 2423, co. 3, c.c. – fornire un'**adeguata segnalazione in nota integrativa**;
- il nome e la sede legale dell'impresa che redige il **bilancio consolidato** dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato (art. 2427, co. 1, n. 22-*quinqüies*), c.c.);
- la **proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite** (art. 2427, co. 1, n. 22-*septies*), c.c.).

5. Bilancio delle micro-imprese

L'art. 6, co. 13, del D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto l'art. 2435-*ter* c.c., riservato alla c.d. *micro-impresa*, vale a dire quella che nel primo esercizio o, successivamente, **per due esercizi consecutivi non abbia superato almeno due dei seguenti limiti**:

- totale dell'attivo patrimoniale: euro 175.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 350.000;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tale società, soggetta ai **medesimi schemi di stato patrimoniale e conto economico** e ai criteri di valutazione – ad eccezione di quelli relativi agli strumenti finanziari derivati (art. 2435-*ter*, co. 3, c.c.) – delle imprese che redigono il **bilancio in forma abbreviata** (art. 2435-*bis* c.c.), è **esonerala** dalla redazione del **rendiconto finanziario** e della **nota integrativa**, qualora esponga – in calce allo stato patrimoniale – le informazioni previste dall'art. 2427, co. 1, nn. 9) e 16), c.c.:

- l'ammontare complessivo degli **impegni**, delle **garanzie** e delle **passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate;
- gli **impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili**, e quelli assunti nei confronti di **imprese controllate, collegate, controllanti** e sottoposte al controllo di queste ultime;
- l'importo dei **compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci**, cumulativamente per ciascuna categoria, con la precisazione del tasso d'interesse, delle principali condizioni e degli **importi eventualmente rimborsati, cancellati o rinunciati**, nonché degli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, indicando il totale per ciascuna categoria.

La micro-imprese è, inoltre, esonerata dalla predisposizione della **relazione sulla gestione**, se in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni previste dall'art. 2428, co. 3, nn. 3) e 4), c.c. (numero e valore nominale delle azioni proprie e delle partecipazioni delle controllanti possedute – anche tramite società fiduciaria o interposta persona – con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, e quelle acquistate o cedute nel corso dell'esercizio, anche mediante società fiduciaria o interposta persona, con la precisazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni).

La società che si avvale dei suddetti esoneri è, tuttavia, tenuta a redigere il **bilancio in forma ordinaria oppure abbreviata**, a seconda dei casi, qualora abbia **superato almeno due dei limiti** di cui all'art. 2435-*ter*, co. 1, c.c., **per due esercizi consecutivi**.

6. Novità normative e comparabilità dei bilanci

Ai sensi dell'art. 2423-*ter*, co. 5, c.c., "**Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non**

sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa'. Il **principio contabile nazionale OIC 11** precisa che, nell'ambito della stessa impresa, la **comparabilità dei bilanci a date diverse** è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- la **costanza della forma di rappresentazione**: la classificazione, separazione e identificazione per gruppi omogenei delle voci deve essere uguale o almeno comparabile;
- la **continuità dei criteri di valutazione adottati**: l'eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanze eccezionali, per frequenza e natura, e il proprio effetto sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto deve essere propriamente evidenziato;
- la **chiara esposizione dei mutamenti strutturali** (acquisizione, fusioni, scissioni, ecc.) e degli **eventi di natura straordinaria**.

La circostanza che, come anticipato, l'art. 2423-ter, co. 5, c.c. imponga di indicare, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico, l'importo della corrispondente voce del precedente esercizio implica che le **voci risultanti dal bilancio d'esercizio 2015**, classificate secondo i previgenti schemi di bilancio, debbano essere **nuovamente classificate**, facendo applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015. Queste ultime rappresentano un **cambiamento obbligatorio di principi contabili**, in quanto non è adottato autonomamente dal redattore del bilancio per una migliore rappresentazione dei fatti e delle operazioni della società, ma è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (OIC 29, par. 15). Il successivo par. 16 di tale standard nazionale precisa che i cambiamenti obbligatori di principi contabili sono **contabilizzati in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili**: soltanto in assenza di specifiche disposizioni transitorie, tali cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati secondo quanto previsto dall'OIC 29. Con riferimento alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, il legislatore non ha previsto specifiche disposizioni transitorie nel codice civile, mentre sono previste disposizioni per la prima applicazione nei singoli principi contabili aggiornati dall'OIC. Pertanto, per individuare il corretto comportamento contabile da adottare nella specie, occorre:

- analizzare le disposizioni contenute nello specifico principio contabile interessato;
- in assenza di disposizioni specifiche, applicare le indicazioni generali contenute nell'OIC 29.

Tanto premesso, secondo tale principio contabile nazionale, **gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente**, ovvero mediante l'applicazione anche ad eventi e operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, come se il nuovo principio fosse sempre stato adottato. Ciò comporta che il cambiamento è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile (nella specie, il 2016) e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso. La rettifica viene solitamente rilevata tra gli **utili portati a nuovo**, ma può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto, se maggiormente appropriata (OIC 29, par. 17).

L'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la **rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile**. Pertanto, occorre rettificare, ai soli fini comparativi, il saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente (nella specie, il 2015) e i dati comparativi dell'esercizio precedente, come se il nuovo principio contabile fosse stato sempre applicato (OIC 29, par. 18).

Sono, in ogni caso, ammesse due deroghe, quando, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo:

- **non è fattibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente** (o ciò risulti eccessivamente oneroso), la società non deve presentare i dati comparativi rettificati. Pertanto, la società si limita ad applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso ed effettua una rettifica corrispondente sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso (OIC 29, par. 19);
- **non è fattibile determinare l'effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio contabile** (o la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa), la società applica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile. Quando tale data coincide con l'inizio dell'esercizio in corso, il nuovo principio contabile è applicato prospetticamente (OIC 20, par. 20).

Ad esempio, qualora la società passi dalla **contabilizzazione a conto economico alla capitalizzazione degli oneri finanziari su un'immobilizzazione materiale**, e non sia in grado di calcolare, all'inizio dell'esercizio corrente, l'effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio contabile per tutti gli esercizi precedenti (come se avesse sempre capitalizzato gli oneri finanziari), bensì soltanto per le immobilizzazioni materiali costruite nell'ultimo biennio. In tal caso, la società, ai soli fini comparativi, rettifica i dati comparativi applicando il nuovo principio contabile solo alle immobilizzazioni materiali costruite negli ultimi due esercizi.

In caso di cambiamento di principi contabili, le società che redigono il bilancio in forma ordinaria illustrano in **nota integrativa** (OIC 29, par. 25):

- le motivazioni alla base del cambiamento di principio contabile;
- gli effetti del nuovo principio contabile sulle voci di stato patrimoniale, di conto economico e del rendiconto finanziario dell'esercizio in corso e di quello precedente;
- le motivazioni alla base dell'utilizzo delle facilitazioni concesse.

7. Criteri di valutazione

Le principali novità normative riguardano i criteri di valutazione delle seguenti voci:

- i costi di sviluppo, ricerca e pubblicità;
- l'avviamento;
- le partecipazioni in imprese controllate e collegate;

- gli strumenti finanziari derivati;
- il costo ammortizzato di passività, titoli di debito e crediti;
- le attività e passività in valuta estera.

7.1. Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

L'art. 6, co. 4, lett. a), del D.Lgs. n. 139/2015 ha modificato l'art. 2424 c.c., stabilendo, tra l'altro, che non sono più iscrivibili nell'attivo patrimoniale – a partire dal bilancio dell'esercizio iniziato lo scorso 1° gennaio 2016 (art. 12, co. 1, del Decreto) – i costi di ricerca e pubblicità. Rimangono, pertanto, capitalizzabili nella voce B.I.2), con il consenso dell'organo sindacale, se nominato, i soli **costi di sviluppo aventi utilità pluriennale**, ammortizzabili secondo la loro vita utile: qualora quest'ultima, in casi eccezionali, non sia stimabile in modo attendibile, i costi di sviluppo sono ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni. Nella **nota integrativa**, deve essere fornita la relativa informativa, riportando l'ammontare dei costi di sviluppo capitalizzati, la variazione dell'esercizio, gli ammortamenti di competenza e quelli dei precedenti periodi amministrativi, nonché le eventuali svalutazioni, il motivo della loro iscrizione nell'attivo patrimoniale e i criteri di ammortamento adottati (art. 2427, co. 1, nn. 2), 3) e 3-*bis*), c.c.). In tale sede, è pure necessario tenere conto dei costi di sviluppo capitalizzati e non ancora ammortizzati, in quanto per l'importo corrispondente non possono essere distribuiti dividendi (art. 2426, co. 1, n. 5), c.c.): in altri termini, in occasione della **proposta di destinazione dell'utile d'esercizio** (art. 2427, co. 1, n. 22-*septies*), c.c.), occorre considerare che – sino a quando non è completato l'ammortamento dei costi di impianto, ampliamento e sviluppo – possono essere distribuiti dividendi soltanto se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare di tali oneri non ammortizzati.

Le **attività di ricerca e sviluppo** devono essere parimenti descritte nella **relazione sulla gestione** (art. 2428, co. 3, n. 1), c.c.), salvo che ricorra una specifica causa di esonero, nel caso delle società che redigono il bilancio d'esercizio in forma abbreviata (art. 2435-*bis*, co. 7, c.c.) oppure in qualità di micro-imprese (art. 2435-*ter*, co. 2, n. 3), c.c.).

I **costi di ricerca e pubblicità** di competenza dell'esercizio 2016 devono, pertanto, essere imputati a conto economico, nella voce B.7) "Costi per servizi" (OIC 12, par. 64), con descrizione specifica nella **nota integrativa**, qualora si tratti di **oneri di entità o incidenza eccezionale** (art. 2427, co. 1, n. 13), c.c.). Diversamente, per l'importo residuale dei costi di ricerca e pubblicità capitalizzati in passato, così come risultante alla chiusura del precedente periodo amministrativo, è necessario – se non sono riqualificabili come "costi di impianto, ampliamento o sviluppo" (OIC 24, par. 95 e 96) – procedere allo **stralcio degli stessi dall'attivo patrimoniale**, senza transitare a conto economico, con **effetto diretto sul patrimonio netto di apertura dell'esercizio**, a rettifica decrementativa degli utili a nuovo, oppure della voce di patrimonio netto ritenuta maggiormente appropriata (OIC 29, par. 17). Tale circostanza deve essere evidenziata nella nota integrativa e incide sull'informativa da fornire ai sensi dell'art. 2427, co. 1, nn. 4), 7) e 7-*bis*), c.c., riguardante l'indicazione delle variazioni intervenute nella consistenza delle voci di

patrimonio netto, la composizione della voce "Altre riserve" e la specificazione, in appositi prospetti, della **origine**, possibilità di **utilizzo e distribuibilità** delle voci di patrimonio netto, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

7.2. Avviamento

L'art. 6, co. 8, lett. e), del D.Lgs. n. 139/2015 ha stabilito che l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua **vita utile**: nei **casi eccezionali** in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo **non superiore a dieci anni**. Nella nota integrativa, è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento (art. 2426, co. 1, n. 6), c.c.).

7.3. Strumenti finanziari derivati

L'art. 6, co. 8, lett. i), del D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto il **n. 11-bis) dell'art. 2426, co. 1, c.c.**, secondo cui gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al **fair value**. Le variazioni di quest'ultimo sono imputate al **conto economico** oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una **riserva positiva o negativa di patrimonio netto**. Questa riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono **valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura**: si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. **Non sono distribuibili gli utili** che derivano dalla valutazione al **fair value** degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le **riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura** dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata **non sono considerate nel computo del patrimonio netto** per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 c.c. e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

L'art. 6, co. 8, lett. m), del D.Lgs. n. 139/2016 ha, inoltre, integrato l'**art. 2426 c.c.**, aggiungendo, **dopo il co. 1**, le seguenti disposizioni:

- per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "*fair value*", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai **principi contabili internazionali** adottati dall'Unione Europea;
- ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'**art. 2426, co. 1, n. 11-bis), c.c.**, sono considerati **strumenti finanziari derivati** anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte

contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Il **fair value** è determinato con riferimento al:

- a) **valore di mercato**, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo. Qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
- b) **valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati**, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo. Tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il **fair value** non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al co. 4 non fornisce un risultato attendibile.

7.4. Partecipazioni in imprese controllate e collegate

L'art. 6, co. 8, lett. c), del D.Lgs. n. 139/2015 ha stabilito che, in sede di prima iscrizione delle partecipazioni di controllo o collegamento con il metodo del patrimonio netto, il **valore corrispondente del patrimonio netto** – da confrontare con il costo d'acquisto, per individuare l'eventuale eccedenza di quest'ultimo, iscrivibile nell'attivo patrimoniale, con indicazione delle ragioni nella nota integrativa (art. 2426, co. 1, n. 4), c.c.) – può essere individuato con riferimento alla **data di acquisizione**, in alternativa all'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata.

7.5. Costo ammortizzato di passività, titoli di debito e crediti

L'art. 6, co. 8, del D.Lgs. n. 139/2016 ha modificato, in primo luogo, il n. 1) dell'art. 2426, co. 1, c.c., stabilendo che le **immobilizzazioni rappresentate da titoli** sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile.

È stato, inoltre, sostituito il n. 8) dell'art. 2426, co. 1, c.c., disponendo che i **crediti** e i **debiti** sono rilevanti in bilancio secondo il **criterio del costo ammortizzato** – applicabile anche al disaggio e all'aggio su prestiti (art. 2426, co. 1, n. 7), c.c.) – tenendo conto del **fattore temporale** e, per quanto riguarda i crediti, del valore presumibile di realizzo: è, pertanto, necessario **attualizzare i debiti e crediti** che, al momento della loro rilevazione iniziale, **non sono produttivi di interessi**, oppure lo sono in base ad un **tasso significativamente inferiore a quello di mercato**. I principali aspetti operativi sono delineati nei relativi principi contabili nazionali di riferimento (OIC 15, OIC 19 e OIC 20), secondo cui il **criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei debiti e crediti possono non essere applicati** qualora

i loro effetti siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, ai sensi dell'**art. 2423, co. 4, c.c.**, purché in nota integrativa siano indicate le politiche contabili adottate.

Si segnala altresì che – a norma dell'**art. 2435-bis, co. 7-bis, c.c.**, così come introdotto dall'art. 6, co. 12, lett. f), del D.Lgs. n. 139/2015 – la società che redige il bilancio in forma abbreviata, in **deroga al criterio del costo ammortizzato**, ha la **facoltà di iscrivere**:

- i titoli al costo di acquisto;
- i **crediti al valore presumibile di realizzo**;
- i debiti al valore nominale.

7.6. Attività e passività in valuta estera

L'art. 6, co. 8, lett. h), del D.Lgs. n. 139/2016 ha modificato il n. 8-*bis*) dell'art. 2426, co. 1, c.c., stabilendo che le **attività e passività monetarie in valuta** sono iscritte al **cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio**: i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale **utile netto** è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le **attività e passività in valuta non monetarie** devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.

7.7. Iscrizione a un valore costante

L'art. 6, co. 8, lett. l), del D.Lgs. n. 139/2016 ha abrogato il n. 12) dell'art. 2426, co. 1, c.c., che prevedeva la possibilità di iscrivere, nell'attivo patrimoniale, a un valore costante le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, qualora **costantemente rinnovate**, complessivamente di **scarsa importanza** in rapporto all'attivo di bilancio e non interessate da variazioni sensibili nell'entità, nel valore e nella composizione.

8. Rendiconto finanziario

Il solo bilancio d'esercizio predisposto in forma ordinaria comprende obbligatoriamente anche il rendiconto finanziario, a norma dell'art. 2423, co. 1, c.c.: tale documento, al quale è dedicato un apposito principio contabile nazionale (**OIC 10**), è espressamente disciplinato dall'**art. 2425-ter c.c.**, secondo cui *"Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci"*.

Le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** e le **micro-imprese** sono, invece, **espressamente esonerate** dalla predisposizione del rendiconto finanziario (artt. 2435-*bis*, co. 2, ultimo periodo, e 2435-*ter*, co. 2, ultimo periodo, n. 1), c.c.).

9. Relazione sulla gestione

Il bilancio d'esercizio delle società di capitali deve altresì essere corredato dalla **relazione sulla gestione**, da redigersi a cura degli amministratori (art. 2428 c.c.), salvo che ricorrano le ipotesi di **esonero** di cui all'art. 2435-*bis*, co. 7, c.c., per le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata**, e all'art. 2435-*ter*, co. 2, ultimo periodo, n. 3), c.c., nel caso delle **micro-imprese**.

L'art. 6, co. 11, del D.Lgs. n. 139/2015 ha modificato l'art. 2428, co. 3, c.c., abrogando il n. 5), riguardante l'informativa sui **fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**, in quanto tali notizie sono già fornite nella nota integrativa, ai sensi del **nuovo n. 22-*quater*) dell'art. 2427, co. 1, c.c.**, secondo cui devono essere indicati *"la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio"*.

10. Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

L'art. 10 del D.Lgs. n. 139/2015 ha integrato l'art. 14, co. 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nel senso di stabilire che il soggetto incaricato della relazione legale dei conti non è tenuto ad esprimere soltanto un giudizio soltanto sulla **coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio**, ma **anche "sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori"**.

11. Effetti fiscali delle novità civilistiche

L'art. 13-*bis* del D.L. n. 244/2016, convertito nella L. 19/2017, ha integrato il co. 1 dell'art. 83 del Tuir, inserendo il riferimento alle **società, diverse dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile**: per tali soggetti, analogamente a quelli che adottano i principi contabili internazionali, valgono – anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della medesima sezione del Tuir – i **criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili** (c.d. *principio di derivazione rafforzata*).

Sono state, inoltre, modificate le regole di determinazione del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica, contenute nell'**art. 96, co. 2 del Tuir**, rilevante ai fini delle deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati eccedenti gli interessi attivi e i proventi della medesima natura. In particolare, è stato stabilito che il **ROL** deve essere computato sulla base della **differenza tra il valore e il costo della produzione del conto economico** (lett. A) e B) dello schema di cui all'art. 2425 c.c.), con **esclusione** delle seguenti componenti, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio:

- **quote di ammortamento dei beni immateriali e materiali** (voci B.10.a) e B.10.b) del conto economico civilistico);

- **canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali;**
- **componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o rami d'azienda.**

Si ricorda, inoltre, che – ai fini della determinazione del ROL – si tiene anche conto dei **dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti controllate** ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), del codice civile.

L'art. 13-*bis*, co. 2, lett. c), del D.L. n. 244/2016 ha altresì sostituito il **co. 1 dell'art. 108 del Tuir**, secondo cui **le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio**: è stato anche **abrogato il successivo co. 2**, in virtù del quale le spese di pubblicità e propaganda erano deducibili nell'esercizio del sostenimento, oppure in quote costanti nel periodo d'imposta stesso e nei quattro successivi. È stato altresì riformulato il co. 3, disponendo che le quote di ammortamento dei **beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche** sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto.

È stato anche modificato l'art. 112 del Tuir, riguardante gli strumenti finanziari derivati, stabilendo che:

- **alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi** che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell'esercizio (co. 2);
- in deroga al co. 3, per i soggetti, diversi dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, i **componenti negativi imputati al conto economico** in base alla corretta applicazione di tali principi **assumono rilievo anche ai fini fiscali** (co. 3-*bis*);
- se gli strumenti finanziari derivati sono iscritti in bilancio con finalità di **copertura di attività o passività**, ovvero sono coperte da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le **medesime disposizioni** che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle **attività o passività rispettivamente coperte** o di copertura (co. 4);
- qualora **gli strumenti finanziari derivati siano iscritti in bilancio con finalità di copertura** dei rischi relativi ad **attività e passività produttive di interessi**, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività (co. 5);
- ai fini dell'applicazione dell'art. 112 del Tuir, lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa (co. 6).

L'art. 13-*bis*, co. 3, del D.L. n. 244/2016 ha, inoltre, integrato il **co. 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446**, stabilendo che la **base imponibile Irap** è determinata considerando, in primo luogo, la **differenza tra il valore e i costi della produzione** (voci A) e B) del conto economico di cui all'art. 2425 c.c.), con **esclusione** delle seguenti voci, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio:

- costi per il personale (voce B.9);
- svalutazione delle immobilizzazioni (voce B.10.c);
- svalutazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (voce B.10.d);
- accantonamenti per rischi (voce B.12);
- altri accantonamenti (voce B.13);
- **componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o di rami della stessa.**

L'art. 13-*bis*, co. 4, del D.L. n. 244/2016 ha altresì precisato che il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai **componenti positivi o negativi di cui alle lett. A) e B) del conto economico**, redatto a norma dell'art. 2425 c.c., deve essere inteso come relativo ai medesimi componenti assunti **al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o di rami della medesima.**

Le disposizioni di cui ai co. 1-4 dell'art. 13-*bis* del D.L. n. 244/2016 hanno efficacia con riguardo ai **componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.** Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto periodo amministrativo e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 (art. 13-*bis*, co. 5, del D.L. n. 244/2016, applicabile anche ai fini Irap).

L'art. 13-*bis*, co. 7, del D.L. n. 244/2016 stabilisce, inoltre, che nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili nazionali per la redazione del bilancio d'esercizio secondo il codice civile:

- a) l'**art. 109, co. 4, del Tuir** si applica anche ai **componenti imputati direttamente a patrimonio;**
- b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della **base imponibile Irap** (art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997), se – sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti – sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lett. A) e B) del conto economico rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione netta del tributo regionale;
- c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di **costi iscritti e non più capitalizzabili** non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto. Resta ferma, per questi ultimi, la **deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;**
- d) l'**eliminazione di passività e fondi di accantonamento**, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del Tuir, non rileva ai fini della determinazione del reddito. Rimane ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;
- e) le previsioni di cui alle lettere c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini della

determinazione della **base imponibile Irap**.

A norma dell'art. 13-*bis*, co. 1, del D.L. n. 244/2016, per i soggetti di cui all'art. 83, co. 1-*bis*, del Tuir – società diverse dalle micro-imprese, che redigono il bilancio d'esercizio in conformità alle disposizioni del codice civile – il **termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap** (art. 2, co. 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), relativa ai componenti reddituali e patrimoniali del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, è **differito di 15 giorni**, al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 e delle norme di coordinamento contenute nell'art. 13-*bis* del D.L. n. 244/2016.

12. Novità tributarie incidenti sulla redazione del bilancio d'esercizio 2016

Le principali modifiche normative di carattere fiscale, suscettibili di incidere sulla predisposizione del rendiconto 2016, sono riconducibili ai seguenti aspetti:

- l'**assegnazione** e la **cessione agevolata dei beni ai soci** effettuata nel corso del periodo d'imposta 2016 (artt. 1, co. 115-120, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e 1, co. 565, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232). I principali **effetti sul bilancio d'esercizio 2016** sono rappresentati dalla diminuzione dell'**attivo patrimoniale**, relativa ai beni oggetto di trasferimento agevolato, e del **patrimonio netto** – nel caso di assegnazione, altrimenti ricorre la contabilizzazione di un corrispondente credito verso il socio, o il relativo incasso –, nonché dall'iscrizione a conto economico dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza. L'operazione deve, inoltre, essere segnalata nella nota integrativa, con particolare riguardo alle voci interessate dalla stessa;
- la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** (art. 1, co. 556-562, della Legge n. 232/2016), che comporta un **incremento dell'attivo patrimoniale** – con peculiare riferimento al valore contabile netto dei beni appartenenti alla medesima categoria omogenea oggetto di iscrizione dei maggiori valori – e del patrimonio netto, in misura pari alla **riserva di rivalutazione** decurtata dall'imputazione della corrispondente imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti (16% per i beni ammortizzabili, 12% negli altri casi). Il **saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato**, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Le predette imposte sostitutive devono essere versate in un'**unica soluzione** entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- i **super ammortamenti** (art. 1, co. 91-94 e 97, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208), che – in presenza dei relativi presupposti – consiste in una deduzione extracontabile, da operare esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi, senza, quindi, comportare l'imputazione di maggiori quote di ammortamento rispetto a quelle ordinarie civilistiche. L'impatto sul conto economico è, pertanto,

rappresentato esclusivamente dalle minori imposte di competenza, riconducibili al beneficio fiscale generato dalla variazione in diminuzione nel modello Redditi;

- la **deduzione Ace** (art. 1, co. 6-*bis*, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dall'art. 1, co. 550, lett. d), della Legge n. 232/2016), che deve tenere conto di una **nuova ipotesi di obbligatoria sterilizzazione della base di calcolo**, rappresentata dall'**incremento**, rispetto al bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, delle **consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni**;
 - le **imposte anticipate e differite**, da determinare con l'aliquota Ires del 24%, in vigore dal 1° gennaio 2017 (art. 1, co. 61, della Legge n. 208/2015).
-